

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 07/P/2021

Rimini, li 14 dicembre 2021

OGGETTO L'acconto IVA 2021 e il nuovo limite per l'utilizzo dei contanti in vigore dal 1° gennaio 2022

INDICE:

1	L'ACCONTO IVA 2021.....	1
1.1	Scadenze di versamento, esoneri, codici tributo, indicazione dell'acconto nella Li.Pe.....	1
1.2	Il metodo storico.....	2
1.3	Il metodo Previsionale.....	3
1.4	Il metodo delle operazioni effettuate.....	3
2	DAL 1° GENNAIO 2022 IL LIMITE ALL'USO DEI CONTANTI SI ABBASSERÀ A 999,99 EURO.....	3

1 L'ACCONTO IVA 2021

1.1 SCADENZE DI VERSAMENTO, ESONERI, CODICI TRIBUTI, INDICAZIONE DELL'ACCONTO NELLA LI.PE.

Entro il prossimo 27 dicembre i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell'acconto Iva 2021 (art. 6 L. 405/1990), il cui ammontare va definito scegliendo liberamente uno dei seguenti metodi:

- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.

Sono esonerati da tale obbligo:

- i soggetti passivi Iva che hanno cessato l'attività nel corso del 2021 e, non avendo registrato alcuna operazione nel mese di dicembre/ultimo trimestre 2021, non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) o all'ultimo trimestre del 2021 (contribuenti trimestrali);
- i soggetti in regime agricolo di esonero (art. 34, comma 6, d.P.R. 633/1972);
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, d.P.R. 633/1972);
- le società, le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) o al regime forfetario (art. 1, commi 54 – 89, L. 190/2014);
- i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili Iva;
- i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello split payment.

Il versamento va effettuato, purché l'importo non sia inferiore a 103,29 euro, tramite modello F24 con indicazione dei seguenti codici tributo:

- "6013" per i contribuenti mensili
 - "6035" per quelli trimestrali,
- indicando come periodo di riferimento il 2021.

L'acconto così determinato verrà poi scomputato dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 17 gennaio 2022), per il quarto trimestre 2021 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2022), o dalla liquidazione annuale per l'anno 2021 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2022).

L'ammontare dell'acconto Iva e il metodo utilizzato per determinarlo vanno infine riportati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2021 o, in caso di compilazione, nel rigo VH17 del modello Iva 2022.

1.2 IL METODO STORICO

Passando all'analisi dei metodi di determinazione dell'acconto Iva, secondo il metodo storico, che è generalmente il più utilizzato, l'ammontare è calcolato in misura pari all'88% del saldo a debito relativo al mese/trimestre dell'anno precedente, a seconda della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente.

In considerazione del fatto che il quadro VH del modello Iva va compilato esclusivamente se è necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse trimestralmente all'Agenzia delle Entrate, la base di riferimento per la determinazione dell'acconto Iva è ricavabile dal quadro VP della comunicazione Li.Pe. o, qualora sia stato presentato il quadro VH per le ragioni sopra esposte, dal modello Iva 2021.

In particolare, la base di calcolo si determina facendo riferimento:

- per i contribuenti mensili, all'ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2020, determinata facendo riferimento alla Comunicazione Li.Pe. di dicembre [VP14, Col. 1 (segno +) o VP14, Col. 2, (segno -) + VP13, Col. 2] o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito + VH17);
- per i contribuenti trimestrali speciali di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 633/1972 all'ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2020, determinata facendo riferimento alla Comunicazione Li.Pe. di dicembre (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito + VH17);
- per i contribuenti trimestrali per opzione all'ammontare dell'importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2020, pari alla seguente somma [VL32 (segno +) o VL33 (segno -) + acconto versato a dicembre 2020 (VP13, Col. 2)], oppure, se compilato il quadro VH: VL38 + VH17 - VL36.

E' importante sottolineare, come precisato nella risoluzione 157/E/2004, che, per la determinazione dell'acconto Iva dei contribuenti trimestrali, non vanno considerati:

- gli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;
- l'eventuale adeguamento ai fini Iva: l'Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2021 per il 2020 non influenza quindi il calcolo dell'acconto Iva 2021.

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2020, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

- passaggio da trimestrale a mensile: in questo caso il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2020 (modello Iva 2021), desumibile dalla seguente operazione:

$$\frac{(VL38 - VL36 + VP13/VH17)}{3}$$

- passaggio da mensile a trimestrale: l'acconto dell'88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, desumibile dalla seguente operazione:

VP14 della liquidazione di ottobre, novembre e dicembre + VP13 della liquidazione di dicembre
o se compilato il quadro VH

$$VH13 + VH14 + VH15 + VH17$$

Infine, in caso di tenuta obbligatoria della contabilità separata ex art. 36 d.P.R. 633/1972 e presenza di diverse periodicità di liquidazione Iva, il relativo acconto va determinato in maniera cumulativa per tutte le attività, sulla base:

- della liquidazione di dicembre 2020 con riferimento all'attività "mensile";
- della dichiarazione Iva 2021, relativa al 2020, per quella "trimestrale".

1.3 IL METODO PREVISIONALE

Per quanto riguarda il metodo previsionale, capita che in determinate situazioni, come ad esempio in caso di un calo di fatturato rispetto al mese di dicembre dello scorso anno, possa risultare più conveniente commisurare l'acconto, anziché sul dato storico, sulla base del dato previsionale del 2021, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell'anno in corso.

Il rischio di questo metodo consiste nel fatto che se poi, a consuntivo, l'acconto versato per il 2021 risulta inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2021 (modello Iva 2022), si incorre nella sanzione di insufficiente versamento (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

1.4 IL METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Con il metodo delle operazioni effettuate invece l'Iva dovuta in acconto è determinata in misura pari al 100% dell'importo che deriva effettuando un'apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l'ammontare dell'acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).

È importante evidenziare che vanno considerate, nel calcolo delle operazioni attive, non solo quelle effettuate e registrate nei registri Iva, ma anche quelle effettuate e non ancora annotate. Di conseguenza nel computo andranno comprese anche le operazioni effettuate entro il 20 dicembre, la cui fattura immediata può essere emessa, in base a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, d.P.R. 633/1972, entro i 12 giorni successivi, o, in caso di fatture differite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell'Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2021 o 1.10 – 20.12.2021), il cui risultato a debito dovrà essere versato integralmente.

2 DAL 1° GENNAIO 2022 IL LIMITE ALL'USO DEI CONTANTI SI ABBASSERÀ A 999,99 EURO

A partire dal prossimo 1° gennaio occorrerà prestare attenzione ai pagamenti in contante (e, più in generale, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante) perché sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro.

Si completerà così la "regressione" prevista dall'art. 49 comma 3-bis del D.Lgs. n. 231/2007 – come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL "fiscale") – che, rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro, dopo un passaggio intermedio, che ha avuto inizio il 1° luglio 2020 e che si concluderà con la fine dell'anno, con il limite all'utilizzo del denaro contante fissato a 1.999,99 euro, ha disposto, dall'inizio del 2022, il limite di 999,99 euro.

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del D.Lgs. n. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.. 231/2007). Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D.Lgs. n.. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del D.Lgs. n.. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del D.Lgs. n.. 231/2007). L'art. 65 comma 9 del D.Lgs. n.. 231/2007 rende applicabile alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante l'oblazione di cui all'art. 16 della L. 689/1981 (facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede).

Peraltro, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n.. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti (commercialisti, revisori legali, etc...), che, si ricorda, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del D.Lgs. n.. 231/2007.

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante	
Ambito temporale di riferimento	Soglia
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002	20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015	1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022	1.000 euro

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini